



CICLO DI TRE INCONTRI: 15 APRILE, 6 E 20 MAGGIO

Il Terzo Settore e gli adempimenti richiesti ai rami Onlus degli enti ecclesiastici


Percorso per gli amministratori che si interrogano circa gli adempimenti richiesti alle ONLUS entro il 3 agosto. All'interno il programma e le modalità per segnalare la partecipazione (gratuita)

**L'approdo nel nuovo mondo:
Terzo Settore non commerciale
Terzo Settore commerciale
Impresa Sociale**

15 aprile 2019

**Caritas Ambrosiana
Via San Bernardino, 4 – Milano**

**don Lorenzo Simonelli
Patrizia Clementi**



IL MONDO DELLE ONLUS E LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



Gli enti che hanno acquisito la qualifica ONLUS sono chiamati ad assumere una o più decisioni in vista della scadenza del 3 agosto 2019.

Queste decisioni sono necessarie sia che l'ente intenda «scivolare dolcemente» nel Terzo Settore o nell'Impresa Sociale, sia che non voglia entrare nel Terzo Settore.

La conoscenza della propria condizione attuale (riferita alle condizioni Onlus) e di quella a venire (riferita alla futura condizione di Terzo Settore o di Impresa sociale) sono elementi indispensabili per decidere cosa fare oggi.

Tuttavia la fedeltà alla missione ecclesiale che si è ricevuta precede qualsiasi decisione assunta alla luce delle opportunità assicurate dalla Riforma del Terzo Settore

IL MONDO DELLE ONLUS

ONLUS DI OPZIONE

associazioni/fondazioni/comitati

«rami» degli enti ecclesiastici

ONLUS DI DIRITTO

organizzazioni di volontariato

cooperative sociali

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

CATEGORIE DI ENTI DEL TERZO SETTORE

ETS non commerciali

ETS commerciali

Imprese Sociali

IL MONDO DELLE ONLUS E LA RIFORMA DEL TS



IL MONDO DELLE ONLUS E LA RIFORMA DEL TS

ONLUS DI OPZIONE

associazioni/fondazioni/comitati

«rami» degli enti ecclesiastici

ONLUS DI DIRITTO

organizzazioni di volontariato

cooperative sociali


Le onlus di opzione
possono decidere di
non entrare nel TS,
ma...

CATEGORIE ENTI TS


ETS non commerciali

ETS commerciali

Imprese Sociali



IL MONDO DELLE ONLUS E LA RIFORMA DEL TS



IL MONDO DELLE ONLUS E LA RIFORMA DEL TS

ONLUS DI OPZIONE

associazioni/fondazioni/comitati

«rami» degli enti ecclesiastici

ONLUS DI DIRITTO

organizzazioni di volontariato

cooperative sociali

Gli enti che sono onlus di diritto non possono esistere fuori dal TS

CATEGORIE ENTI TS

ETS non commerciali

ETS commerciali

Imprese Sociali



LA FORTUNA DELLE ONLUS: LE AGEVOLAZIONI FISCALI

imposte
dirette

- IRES – attività istituzionali: non commerciali
- IRES – attività connesse: non imponibili
- IRAP – agevolazioni a livello regionale

imposte
indirette

- successioni/donazioni
- registro
- bollo
- concessioni governative


liberalità

- agevolazioni per gli offerenti (denaro)
- agevolazioni per le imprese (denaro, beni, manodopera)


IVA

- esenzione IVA donazione beni
- esenzione IVA prestazioni pubblicitarie gratuite
- inclusione attività tipiche tra quelle esenti art. 10 D.P.R. 633/1972


LE ONLUS "NEL" MONDO ECCLESIALE



LE ATTIVITÀ ONLUS "NEL" MONDO ECCLESIALE: SETTORI NEI QUALI SI SONO COLLOCATE



LE ATTIVITÀ ONLUS "NEL" MONDO ECCLESIALE: SETTORI NEI QUALI NON SI SONO COLLOCATE



LE ONLUS DEL MONDO ECCLESIALE: CRITICITÀ

beneficenza

I fondi raccolti
nei rami

non possono essere
utilizzati per le attività
religione e culto

I fondi raccolti
dagli enti

non possono finanziare
l'attività scolastica

LE ONLUS DEL MONDO ECCLESIALE: CRITICITÀ

sociale e socioassistenziale

svantaggianti

interpretazioni restrittive
dell'Agenzia delle entrate

divieto
distribuzione
utili

- comodati a terzi
- lavori su immobili di terzi in comodato



**LE SCELTE
E
LE PROSPETTIVE**

Per chi ha già la qualifica di ONLUS

Tipo di soggetto	Tipo di onlus
1) Ramo onlus dell'ente ecclesiastico 2) Fondazione/associazione/comitato onlus	Per scelta/opzione
3) Organizzazione di volontariato (OdV) 4) Cooperativa sociale	Di diritto

oggi sussiste la possibilità di scegliere:

- se si vuole entrare nel Terzo Settore,
- se si vuole restare fuori dal Terzo Settore.

Più precisamente:

- assumere oggi le necessarie decisioni per «restare» Onlus e, dunque, poi «scivolare» nel Terzo Settore,
- assumere oggi le necessarie decisioni per «uscire» dalle Onlus e, dunque, poi non dover necessariamente «scivolare» nel Terzo Settore.

Per chi ha già la qualifica di ONLUS

I° situazione

Compatibilità con il mondo Onlus	Tipo di ente	Quali azioni porre oggi
L'attività ora gestita in regime Onlus ha i requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 460/97: <ol style="list-style-type: none">1. solo le attività istituzionali2. solo le attività connesse3. (se richiesti) presenza degli svantaggiati per le attività istituzionali4. destinazione ad intra degli avanzi di gestione5. Assenza di atti qualificabili come violazione del divieto di distribuire utili/avanzi/ fondi	Ramo dell'EECR	Predisporre entro il 3 agosto 2019 un nuovo Regolamento compatibile con le norme del D.Lgs. n. 117/17
	Fondazione Associazione Comitato	Predisporre entro il 3 agosto 2019 un nuovo Statuto compatibile con le norme del D.Lgs. n. 117/17
	OdV	Predisporre un nuovo Statuto compatibile con le norme del D.Lgs. n. 117/17 non oltre il termine dato dal RUNTS in sede di verifica dei requisiti
	Cooperative Sociali	Nessuna

Si possono muovere i passi oggi, solo se lo sguardo punta all'orizzonte

Per chi ha già la qualifica di ONLUS

2° situazione

Compatibilità con il mondo Onlus	Tipo di ente	Quali azioni porre oggi
L'attività ora gestita in regime Onlus NON ha tutti i requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 460/97, ma tale condizione è <u>sanabile</u>	Ramo dell'EECR	Rimuovere gli elementi spuri e predisporre entro il 3 agosto 2019 un nuovo Regolamento compatibile con le norme del D.Lgs. n. 117/17
1. vi sono anche attività non istituzionali diverse da quelle connesse 2. vi sono attività considerate connesse ma prive dei requisiti dell'art. 10, co. 5	Fondazione Associazione Comitato	Rimuovere gli elementi spuri e predisporre entro il 3 agosto 2019 un nuovo Statuto compatibile con le norme del D.Lgs. n. 117/17
3. (se richiesti) non sono presenti gli svantaggiati per le attività istituzionali 4. destinazione ad extra degli avanzi di gestione	OdV La verifica deve essere svolta alla luce della L. 266/91 e non del D.Lgs n. 460/97	Rimuovere gli elementi spuri e predisporre un nuovo Statuto compatibile con le norme del D.Lgs. n. 117/17 non oltre il termine dato dal RUNTS in sede di verifica dei requisiti
5. presenza di atti qualificabili come violazione del divieto di distribuire utili/avanzi/ fondi	Cooperative Sociali La verifica deve essere svolta alla luce della L. 381/91 e non del D.Lgs n. 460/97	Rimuovere gli elementi spuri e nessun intervento sullo Statuto

Per chi ha già la qualifica di ONLUS

3° situazione

Compatibilità con il mondo Onlus	Tipo di ente	Quali azioni porre oggi
L'attività ora gestita in regime Onlus NON ha tutti i requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 460/97, e tale condizione <u>non è sanabile</u>	Ramo dell'EECR	Cancellazione volontaria dalla Anagrafe Onlus (senza cessazione dell'ente) e devoluzione del (la parte accresciuta del) patrimonio, ex n. 4, Circ. 59/07
1. vi sono anche attività non istituzionali diverse da quelle connesse 2. vi sono attività considerate connesse ma prive dei requisiti dell'art. 10, co. 5 3. (se richiesti) non sono presenti gli svantaggiati per le attività istituzionali 4. destinazione ad extra degli avanzi di gestione 5. presenza di atti qualificabili come violazione del divieto di distribuire utili/avanzi/ fondi	Fondazione Associazione Comitato	Cancellazione volontaria dalla Anagrafe Onlus (con o senza cessazione dell'ente) e devoluzione del (la parte accresciuta del) patrimonio, ex n. 4, Circ. 59/07
	OdV	Rinuncia alla qualifica di OdV (con o senza cessazione dell'ente) e devoluzione del patrimonio, ex art. 5, co. 4, L. n. 266/91 prima della costituzione del RUNTS
	Cooperative Sociali	???

Si possono muovere i passi oggi, solo se lo sguardo punta all'orizzonte

Per chi ha già la qualifica di ONLUS

2° e 3° situazione

Compatibilità con il mondo Onlus	Tipo di ente	Quali «pericoli»?
<p>L'attività ora gestita in regime Onlus NON ha tutti i requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 460/97:</p> <ol style="list-style-type: none">1. vi sono anche attività non istituzionali diverse da quelle connesse2. vi sono attività considerate connesse ma prive dei requisiti dell'art. 10, co. 53. (se richiesti) non sono presenti gli svantaggiati per le attività istituzionali4. destinazione ad extra degli avanzi di gestione5. presenza di atti qualificabili come violazione del divieto di distribuire utili/avanzi/ fondi	<p>Ramo dell'EECR</p> <p>Fondazione Associazione Comitato</p>	<p>Art. 28, D.Lgs. n. 460/97</p> <p>I. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie:</p> <ul style="list-style-type: none">a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle ONLUS, che si avvalgono dei benefici di cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui all'articolo 10, ovvero violano le disposizioni statutarie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni;b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni qualora omettono di inviare le comunicazioni previste all'articolo 11, comma 1;c) chiunque contravviene al disposto dell'articolo 27, è punito con la sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 6 milioni.

Per chi ha già la qualifica di ONLUS

2° e 3° situazione - Le ombre del «passato»

Compatibilità con il mondo Onlus	Tipo di ente	Quali «pericoli»?
<p>L'attività ora gestita in regime Onlus NON ha tutti i requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 460/97:</p> <ol style="list-style-type: none">1. vi sono anche attività non istituzionali diverse da quelle connesse2. vi sono attività considerate connesse ma prive dei requisiti dell'art. 10, co. 53. (se richiesti) non sono presenti gli svantaggiati per le attività istituzionali4. destinazione ad extra degli avanzi di gestione5. presenza di atti qualificabili come violazione del divieto di distribuire utili/avanzi/ fondi	Ramo dell'EECR Fondazione Associazione Comitato	<p>Art. 28, D.Lgs. n. 460/97</p> <p>3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d'imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati.</p>

Per chi ha già la qualifica di ONLUS

2° e 3° situazione - Le ombre del «passato»

Compatibilità con il mondo Onlus	Tipo di ente	Quali «pericoli»?
<p>L'attività ora gestita in regime Onlus NON ha tutti i requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 460/97:</p> <ol style="list-style-type: none">1. vi sono anche attività non istituzionali diverse da quelle connesse2. vi sono attività considerate connesse ma prive dei requisiti dell'art. 10, co. 53. (se richiesti) non sono presenti gli svantaggiati per le attività istituzionali4. destinazione ad extra degli avanzi di gestione5. presenza di atti qualificabili come violazione del divieto di distribuire utili/avanzi/ fondi	Ramo dell'EECR Fondazione Associazione Comitato	Art. 28, D.Lgs. n. 460/97 3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d'imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati.

Per chi ha già la qualifica di ONLUS

2° e 3° situazione

Cancellazione volontaria dal Registro ONLUS ed effetti sul patrimonio

Compatibilità con il mondo Onlus	Tipo di ente	Quali «pericoli»?
<p>L'attività ora gestita in regime Onlus NON ha tutti i requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 460/97:</p> <ol style="list-style-type: none">1. vi sono anche attività non istituzionali diverse da quelle connesse2. vi sono attività considerate connesse ma prive dei requisiti dell'art. 10, co. 53. (se richiesti) non sono presenti gli svantaggiati per le attività istituzionali4. destinazione ad extra degli avanzi di gestione5. presenza di atti qualificabili come violazione del divieto di distribuire utili/avanzi/ fondi	Ramo dell'EECR Fondazione Associazione Comitato	<p>Circolare AdE n. 59/2007</p> <p>«Nell'ipotesi in cui un ente, pur perdendo la qualifica di ONLUS, non intenda sciogliersi, ma voglia continuare ad operare come ente privo della medesima qualifica, si ritiene che lo stesso sia tenuto a devolvere il patrimonio, secondo i criteri indicati all'art. 10, co. I, lett. f) del decreto legislativo n. 460/97, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato nei periodi d'imposta in cui l'ente aveva fruito della qualifica di ONLUS. Viene fatto salvo, quindi, il patrimonio precedentemente acquisito prima dell'iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS. A tal fine l'ente dovrà allegare alla richiesta di parere sulla devoluzione del patrimonio rivolta all'Agenzia per le ONLUS ai sensi dell'art. 10, co. I, lett. f) del decreto legislativo n. 460/97, la documentazione rappresentativa della situazione patrimoniale dell'ente, redatta ai sensi dell'art. 20-bis comma 1, lettera a), D.P.R. n. 600/73 alla data in cui l'ente ha acquisito la qualifica di ONLUS, nonché la stessa documentazione rappresentativa della situazione alla data in cui tale qualifica è venuta meno».</p>

Per chi **NON** ha ancora la qualifica di **ONLUS**

Oggi sussiste la possibilità di scegliere:

- **se si vuole entrare da subito nel mondo ONLUS** al fine di scivolare nel Terzo Settore quando sarà attivato il RUNTS e sarà pienamente operativa la Riforma, oppure
- **se si vuole restare fuori dal mondo ONLUS** in attesa che sia pienamente in vigore la Riforma del Terzo Settore e della Impresa Sociale.

Si deve notare che:

- nel primo caso, si può godere da subito delle agevolazioni riconosciute alle ONLUS (decommercializzazione dell'attività e raccolta agevolata delle risorse necessarie),
- nel secondo caso, non si gode di alcuna agevolazione fino a quando non sarà in vigore tutta la Riforma del Terzo Settore e dell'Impresa Sociale.

Tuttavia, questa seconda opzione che parrebbe priva di interesse/utilità, potrebbe rivelarsi l'unica o la migliore praticabile.

Infatti, se la non corrispondenza tra la normativa ONLUS e l'azione dell'ente che oggi gode (in modo scorretto) delle agevolazioni ONLUS riguarda le attività che si intende svolgere, potrebbe essere ragionevole rinunciare oggi alla qualifica ONLUS (preferendo cominciare/continuare a gestire le attività effettivamente svolte) ed entrare nel Terzo Settore solo quando sarà attivato il RUNTS e si allargherà la platea delle attività gestibili in regime di Terzo Settore/Impresa Sociale.



**DA ONLUS
A ETS**

DA ONLUS A ETS NON COMMERCIALE O ETS COMMERCIALE

ONLUS DI OPZIONE

associazioni/fondazioni/comitati

«rami» degli enti ecclesiastici

ONLUS DI DIRITTO

organizzazioni di volontariato


cooperative sociali

CATEGORIE ENTI TS

ETS non commerciali

ETS commerciali

Imprese Sociali



LA MODIFICA DELLO STATUTO (O REGOLAMENTO) E IL REGIME TRANSITORIO

associazioni/fondazioni/comitati

- modifiche statuto

organizzazioni di volontariato

- modifiche statuto

«krami» degli enti ecclesiastici

- modifiche regolamento

REGIME TRANSITORIO

FINO AL 1° GENNAIO DEL PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO
OPERATIVITÀ DEL RUNTS E AUTORIZZAZIONE COMMISSIONE EUROPEA



D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

Codice del Terzo Settore



LE ATTIVITÀ
E I VINCOLI

ETS E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE: QUALI

- interventi e servizi sociali;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie;
- **educazione, istruzione e formazione professionale;**
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- **interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;**
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

ETS E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE: QUALI

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- cooperazione;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi e di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate;
- alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

ETS E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE: QUALI

- agricoltura sociale;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- **beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;**
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi;
- cura di procedure di adozione internazionale;
- protezione civile;
- tutela degli animali e prevenzione del randagismo;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Quali condizioni

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

D.Lgs. 117/2017
Articolo 5, c. I

in via esclusiva o
prevalente

senza scopo di lucro

Condizioni: a) in via esclusiva o prevalente

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

quelle dell'articolo 5

si possono aggiungere solo:

- le "**attività diverse**" secondarie e strumentali dell'articolo 6 (criteri e limiti stabiliti da DM)
- le **raccölte di fondi** dell'articolo 7

Condizioni: a) in via esclusiva o prevalente

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE



ATTIVITÀ DIVERSE

art. 6

- secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale
 - consentite dall'atto costitutivo o statuto
 - svolte secondo criteri e limiti definiti con decreto ministeriale
 - tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale
- ➡ Di certo saranno consentite le sponsorizzazioni (cf art. 79, c. 5)

Condizioni: a) in via esclusiva o prevalente

**DECRETO
ATTIVITÀ DIVERSE**

I. STRUMENTALITÀ: PRESUNTA

2. LIMITI QUANTITATIVI (da verificare in ciascun esercizio)

- a. i ricavi non devono essere superiori al 30% delle entrate complessive
oppure**
- b. i ricavi non devono essere superiori dal 66% dei costi complessivi**

Ai fini del computo della percentuale che fa riferimento ai costi si considerano anche:

- i costi figurativi relativi all'impiego di volontari
- il valore normale delle erogazioni gratuite di beni o servizi
- la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati e il loro costo effettivo

Condizioni: a) in via esclusiva o prevalente

DECRETO
ATTIVITÀ DIVERSE

IN CASO DI SFORAMENTO: AZIONI NECESSARIE

- entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio: segnalazione al RUNTS
- nell'esercizio successivo recupero dello sforamento

IN CASO DI INADEMPIMENTO

il RUNTS dispone la cancellazione dell'ente dal Registro

Condizioni: a) in via esclusiva o prevalente

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE



ATTIVITÀ DIVERSE



RACCOLTE DI FONDI

art. 7



per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale (c. 1)

può essere svolta anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico (c. 2)

Condizioni: a) in via esclusiva o prevalente

RACCOLTE
DI NATURA NON
CORRISPETTIVA

- lasciti
- donazioni
- contributi

RACCOLTE
DI NATURA
CORRISPETTIVA

- cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore
- anche in forma organizzata e continuativa
- impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti
- nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico
- in conformità a linee guida adottate con decreto

Condizioni: b) senza scopo di lucro

UTILIZZO DELLE RISORSE

uso per attività statutaria
(art. 8, c. 1)

divieto distribuzione utili
(art. 8, cc. 2 e 3)

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

estinzione o scioglimento
(art. 9)

perdita dei requisiti
(art. 50, c. 2)

Condizioni: b) senza scopo di lucro





D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
Codice del Terzo Settore



**ETS
NON COMMERCIALE**

**ETS
COMMERCIALE**

art. 79. cc. 2 e 5

PERCORSO PER DEFINIRE LA NATURA FISCALE DELL'ETS



LA NATURA FISCALE DELL'ATTIVITÀ



LA NATURA FISCALE DELL'ENTE

art. 79. c. 2

art. 79. c. 5

ETS NON COMMERCIALE

art. 79. c. 2

LA NATURA FISCALE DELL'ATTIVITÀ

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

quelle dell'articolo 5

devono essere svolte
in via esclusiva o principale

- alle quali si possono aggiungere solo:
- le "attività diverse" secondarie e strumentali dell'articolo 6 (con criteri e limiti stabiliti da DM)
 - le raccolte di fondi

ETS NON COMMERCIALE


art. 79. c. 2

LA NATURA FISCALE DELL'ATTIVITÀ

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE



si considerano di natura **NON COMMERCIALE**



D.L. 119/2018, art. 24-ter

«qualora i ricavi non superino di oltre il 5% i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi»

ETS NON COMMERCIALE


art. 79. c. 3

LA NATURA FISCALE DELL'ATTIVITÀ

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE



si considerano di natura **NON COMMERCIALE**



L. 145/2018, art.
I, c. 82

svolte dalle fondazioni ex IPAB

- nell'ambito delle attività sanitaria, socio-sanitarie, sociali
- a condizione che gli avanzi di gestione siano reinvestiti nell'attività e che non siano previsti compensi per gli organi di amministrazione
- nei limiti degli aiuti "*de minimis*" (L. 145/2018, art. 1, c. 83)


ETS NON COMMERCIALE

art. 79. c. 5

LA NATURA FISCALE DELL'ENTE

1°

ENTE NON COMMERCIALE



"sforamento" 5% per 2 anni consecutivi

svolge in via esclusiva o prevalente
attività di interesse generale
che si considerano di natura non commerciale
(secondo la definizione del comma 2)

ETS NON COMMERCIALE


art. 79. c. 5

LA NATURA FISCALE DELL'ENTE

2°

proventi delle attività di IG svolte
in forma di impresa che si
considerano commerciali

ENTE NON COMMERCIALE



oltre lo "sforamento" 5% per 2 anni consecutivi

ETS NON COMMERCIALE

art. 79. c. 5

LA NATURA FISCALE DELL'ENTE

2°

ENTE NON COMMERCIALE

proventi delle attività di IG svolte
in forma di impresa che si
considerano commerciali

proventi delle attività diverse *ex art. 6 (e raccolte fondi ex art. 7)*
(no sponsorizzazioni)

entrate derivanti da attività non commerciali

<1

- contributi, sovvenzioni, liberalità, quote associative e ogni altra entrata simile
- proventi e le entrate delle attività di interesse generale che si considerano di natura non commerciale ai sensi dei commi 2, 3 e 4
- **il valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali**




D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
Codice del Terzo Settore



IL REGIME FISCALE DEGLI ETS

DISPOSIZIONI APPLICABILI



**ETS
NON
COMMERCIALE**

AGEVOLAZIONI FISCALI ETS NON COMMERCIALI

artt. 79-80

IMPOSTE SUI REDDITI	
non hanno natura commerciale (art. 79, c. 2)	le attività di interesse generale "a pareggio" e quelle che sforano del 5% per non oltre 2 anni consecutivi
non concorrono a formare il reddito (art. 79, c. 4)	<ul style="list-style-type: none">■ raccolte occasionali di fondi anche con cessione di beni di modico valore o servizi ai sovventori■ contributi pubblici erogati per lo svolgimento delle attività di interesse generale «<i>di cui ai commi 2 e 3</i>»
non concorrono a formare il reddito (art. 79, c. 6)	le somme versate dai soci a titolo di quote o contributi
determinazione forfetaria del reddito d'impresa (art. 80)	<p>per le attività commerciali:</p> <ul style="list-style-type: none">■ attività di interesse generale «<i>svolte con modalità commerciali</i>»■ attività diverse <i>ex articolo 6</i>■ raccolte di fondi non occasionali e di natura corrispettiva <i>ex articolo 7</i>



art. 79

IMPOSTE SUI REDDITI

ATTENZIONE

è fiscalmente rilevante
(art. 79, c. 6)

l'attività svolta dalle associazioni nei confronti dei propri associati, familiari o conviventi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto costituisce fattispecie imponibile nella categoria come:

- reddito d'impresa, se l'attività è svolta con organizzazione specifica e in via abituale
- reddito diverso, se l'attività è svolta occasionalmente

la decommercializzazione delle prestazioni verso corrispettivo rese dagli enti associativi nei confronti dei soci viene abrogata dall'art. 148 del TUIR con l'eccezione delle associazioni sportive, religiose, sindacali e di categoria



AGEVOLAZIONI FISCALI ETS NON COMMERCIALI

art. 80

REGIME FORFETTARIO DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

attività di prestazioni di servizi

ricavi fino a 130.000 euro	coefficiente di redditività 7%
ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro	coefficiente di redditività 10%
ricavi oltre 300.000 euro	coefficiente di redditività 17%

altre attività

ricavi fino a 130.000 euro	coefficiente di redditività 5%
ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro	coefficiente di redditività 7%
ricavi oltre 300.000 euro	coefficiente di redditività 14%



plusvalenze, sopravvenienze, dividendi, interessi e proventi immobiliari

AGEVOLAZIONI FISCALI ETS NON COMMERCIALI

art. 82

IMPOSTE INDIRETTE E TRIBUTI LOCALI

esenzione imposte successione donazione e ipotacastali (art. 82, c. 2)	per i trasferimenti a titolo gratuito
imposta di registro e ipocatastali fisse (art. 82, c. 3)	relative a atti costitutivi, modifiche statutarie, operazioni di fusione, scissione o trasformazione
esenzione imposta di registro (art. 82, c. 3)	relativa alle modifiche statutarie necessarie per adeguare gli statuti a modifiche normative
imposta di registro e ipocatastali fisse (art. 82, c. 4)	relative all'acquisto della proprietà di beni immobili e alla costituzione onerosa di diritti reali su beni immobili a condizione che siano utilizzati direttamente per gli scopi istituzionali entro 5 anni dall'acquisto
esenzione bollo (art. 82, c. 5)	<i>«gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti»</i>

AGEVOLAZIONI FISCALI ETS NON COMMERCIALI

art. 82

IMPOSTE INDIRETTE E TRIBUTI LOCALI

esenzione IMU e TASI (art. 82, c. 6)	immobili posseduti e utilizzati direttamente e « <i>destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) [attività di religione o culto]</i> »</td
tributi locali diversi da IMU e TASI (art. 82, c. 7)	possibilità per enti locali di prevedere riduzioni o esenzioni
IRAP (art. 82, c. 8)	possibilità per regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano di prevedere esenzione o riduzioni
esenzione imposta sugli intrattenimenti (ISI) (art. 82, c. 9)	per intrattenimenti occasionali o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
esenzione tasse concessioni governative (art. 82, c. 10)	riguardanti atti e provvedimenti

AGEVOLAZIONI FISCALI ETS NON COMMERCIALI

artt. 81-83

LIBERALITÀ	
social bonus (art. 81)	<p>credito di imposta per le liberalità in denaro del:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 65% se effettuate dalle persone fisiche▪ 50% se effettuate da enti o società destinate al recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati agli ETS e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali <p>il credito di imposta spetta entro il limite:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ del 15% del reddito imponibile per persone fisiche e enti non commerciali▪ del 5% del reddito d'impresa per i titolari di reddito d'impresa <p>il credito di imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo</p>
liberalità (art. 83) 	previste detrazioni e deduzioni

AGEVOLAZIONI FISCALI ETS NON COMMERCIALI

art. 83

LIBERALITÀ			
in denaro in natura (*)	persone fisiche	detrazione 30% (35% per ODV - solo in denaro)	30.000 euro per periodo di imposta
in denaro in natura (*)	■ persone fisiche ■ società ■ enti	deduzione con possibilità di riporto (**)	10% del reddito complessivo
(*) per le donazioni in natura occorre attendere un DM che dovrà: <ul style="list-style-type: none">■ individuare le tipologie di beni■ stabilire i criteri e le modalità di valorizzazione (**) qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza potrà essere dedotta dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare			

AGEVOLAZIONI PER ODV

AGEVOLAZIONI FISCALI PER ODV

art. 84

le attività di interesse generale svolte
«a pareggio»

cfr. art. 33: per lo svolgimento delle attività
di interesse generale le ODV possono
ricevere solo il rimborso delle spese
effettivamente sostenute

la cessione di beni prodotti dagli assistiti
e dai volontari se la vendita è curata
senza intermediari

**NON SI
CONSIDERANO
COMMERCIALI**

la vendita di beni acquistati a titolo
gratuito se la vendita è curata
direttamente senza intermediari

l'attività di somministrazione di alimenti
e bevande in occasione di raduni,
manifestazioni, celebrazioni e simili a
carattere occasionale

AGEVOLAZIONI FISCALI PER ODV

art. 84

- le raccolte occasionali di fondi anche con cessione di beni di modico valore o servizi ai sovventori
- i contributi pubblici erogati per lo svolgimento delle attività di interesse generale «*di cui ai commi 2 e 3*»

**non concorrono a
formare il reddito
imponibile**

sono esenti

i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale

AGEVOLAZIONI FISCALI PER ODV

art. 84

REGIME FORFETTARIO DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

ricavi da attività commerciali fino a 130.000 euro

coefficiente di redditività per le ODV

1%

coefficiente di redditività per le APS

3%

altre agevolazioni del regime forfetario

esclusione di plusvalenze, sopravvenienze, dividendi, interessi e proventi immobiliari

semplificazioni contabili e dichiarative

esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili

esonero dall'obbligo di operare la ritenuta alla fonte

esclusione dall'obbligo di rivalsa IVA (sui corrispettivi non si applica l'IVA)



**ETS
COMMERCIALE**

AGEVOLAZIONI FISCALI ETS COMMERCIALI

art. 82

AGEVOLAZIONI IMPOSTE INDIRETTE E TRIBUTI LOCALI	
esenzione imposte successione donazione e ipotacastali (art. 82, c. 2)	per i trasferimenti a titolo gratuito
imposta di registro e ipocatastali fisse (art. 82, c. 3)	relative a: atti costitutivi, modifiche statutarie, operazioni di fusione, scissione o trasformazione
esenzione imposta di registro (art. 82, c. 3)	relativa alle modifiche statutarie necessarie per adeguare gli statuti a modifiche normative
imposta di registro e ipocatastali fisse (art. 82, c. 4)	relative all'acquisto della proprietà immobili e della costituzione onerosa diritti reali su immobili a condizione che siano utilizzati direttamente per gli scopi istituzionali entro 5 anni dall'acquisto
esenzione bollo (art. 82, c. 5)	<i>«gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti»</i>

AGEVOLAZIONI FISCALI ETS COMMERCIALI

art. 82

AGEVOLAZIONI IMPOSTE INDIRETTE E TRIBUTI LOCALI	
IRAP (art. 82, c. 8)	possibilità per regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano di prevedere esenzione o riduzioni
esenzione imposta sugli intrattenimenti (ISI) (art. 82, c. 9)	per intrattenimenti occasionali o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
esenzione tasse concessioni governative (art. 82, c. 10)	riguardanti atti e provvedimenti

Per quanto concerne le liberalità agevolate di cui all'articolo 83 si segnala la contraddizione tra il c. 6 in forza del quale la normativa riguarderebbe tutti gli ETS, con la sola esclusione delle imprese sociali societarie diverse dalle imprese sociali, e il c. 4 che richiede, per gli ETS non imprese sociali, la natura di ente non commerciale



D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
Codice del Terzo Settore



**ENTRATA
IN
VIGORE**

DECORRENZA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI

DAL 1° GENNAIO 2018



ODV – APS – ONLUS



- social bonus (art. 81)
- agevolazioni imposte indirette e tributi locali (art. 82)
- agevolazioni liberalità (art. 83)
- esenzione IRES immobili (artt. 84, c. 2 e 85, c. 7)

DECORRENZA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI

**tutte le disposizioni fiscali del Capo X
(nuove disposizioni e abrogazioni)**



tutti gli ETS iscritti nel Registro Unico



- a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea
- e comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro Unico



**DA ONLUS
A
IMPRESA SOCIALE**

DA ONLUS A ETS NON COMMERCIALE O ETS COMMERCIALE

ONLUS DI OPZIONE

associazioni/fondazioni/comitati

«rami» degli enti ecclesiastici

ONLUS DI DIRITTO

~~organizzazioni di volontariato~~


cooperative sociali

CATEGORIE ENTI TS

ETS non commerciali

ETS commerciali

Imprese Sociali



DA ONLUS (IN ETS) AD IMPRESA SOCIALE

associazioni/fondazioni/comitati

- modifiche statuto

«rami» degli enti ecclesiastici

- modifiche regolamento

cooperative sociali

- nessuna modifica

**POSSIBILE GIÀ DA SUBITO ADOTTANDO UNO STATUTO/REGOLAMENTO
NEL RISPETTO DEL D.LGS. 112/2017**

DA ONLUS (IN ETS) AD IMPRESA SOCIALE

CONSEGUENZE	
SUBITO	FINO A
superamento perimetro attività da onlus	tassazione utili fino a autorizzazione CE su D.Lgs. 112/2017
perdita status e agevolazioni da onlus	inapplicabilità agevolazioni Codice ETS (D.Lgs. 117/2017) fino al periodo d'imposta successivo a autorizzazione CE e operatività registro
perdita agevolazioni da ETS "anticipate"	



D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112

Revisione della disciplina
in materia di Impresa Sociale



LE ATTIVITÀ E I VINCOLI

IMPRESE SOCIALI E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE: QUALI

- interventi e servizi sociali;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie;
- educazione, istruzione e formazione professionale;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

IMPRESE SOCIALI E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE: QUALI

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- cooperazione;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi e di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate;
- alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- microcredito.

Quali condizioni

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

D.Lgs. 112/2017
Articolo 2, C. 1

a) in via stabile e principale

b) senza scopo di lucro

Condizioni: a) in via stabile e principale

1°
RILEVANO LE ATTIVITÀ

ATTIVITÀ
DI INTERESSE GENERALE

quelle dell'articolo 2

originano ricavi superiori al 70% dei ricavi complessivi
(criteri di computo da definire con DM)

Condizioni: a) in via stabile e principale

2°

RILEVANO I LAVORATORI

ATTIVITÀ (di qualsiasi genere)

svolte occupando

- a) lavoratori molto svantaggiati
- b) persone molto svantaggiate o con disabilità in numero non inferiore al 30% dei lavoratori

Condizioni: b) senza fine di lucro

UTILIZZO DELLE RISORSE

uso per attività statutaria o
incremento patrimonio
(art. 3, c. 1)

divieto distribuzione utili
anche indiretta
(art. 3, c. 2)

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

scioglimento volontario
(art. 12, c. 5)

perdita volontaria qualifica IS
(art. 12, c. 5)

ECCEZIONE

Condizioni: b) senza fine di lucro

ECCEZIONE AL DIVIETO DI
DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI



ARTICOLO 3, C. 3



L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

[...]

b) A erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale

Condizioni: b) senza fine di lucro

UTILIZZO DELLE RISORSE

uso per attività statutaria o
incremento patrimonio
(art. 3, c. 1)

divieto distribuzione utili
anche indiretta
(art. 3, c. 2)

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

scioglimento volontario
(art. 12, c. 5)

perdita volontaria qualifica IS
(art. 12, c. 5)

ECCEZIONE

Condizioni: b) senza fine di lucro

ECCEZIONE ALLA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO



«In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale il patrimonio residuo [...] è devoluto, salvo quanto previsto in tema di società cooperative, ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, secondo le disposizioni statutarie. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3»

Condizioni: b) senza fine di lucro

ATTENZIONE



Non fa invece eccezione la disciplina riguardante la trasformazione, fusione e scissione delle IS che «*devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza dei scopo i lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultati dagli atti posti in essere*» e la cessione di azienda che deve essere realizzata «*in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario*».

In queste situazioni, infatti, l'articolo 12 prevede che «***Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3 la disposizione di cui al presente comma si applica limitatamente alle attività indicate nel regolamento***»



D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112

Revisione della disciplina
in materia di Impresa Sociale



LE AGEVOLAZIONI FISCALI

AGEVOLAZIONI FISCALI IMPRESE SOCIALI

D.Lgs. 112/2017

GLI UTILI	
defiscalizzazione utili reinvestiti (art. 18, c. 1)	qualora vengano destinati ad apposita riserva indivisibile in sospensione d'imposta in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio in cui sono stati conseguiti, e risultino effettivamente destinati, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati conseguiti, allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio
possibilità di distribuire una quota inferiore al 50% degli utili (art. 3, c. 3, lett. b)	a erogazioni gratuite: <ul style="list-style-type: none">■ in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali■ che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate■ finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale

AGEVOLAZIONI FISCALI IMPRESE SOCIALI

D.Lgs. 117/2017

AGEVOLAZIONI IMPOSTE INDIRETTE E TRIBUTI LOCALI

esenzione da imposta di successione e donazione e connesse ipotacastali (art. 82, c. 2)	per i trasferimenti a titolo gratuito
imposta di registro e ipocatastali fisse (art. 82, c. 3)	relative a: atti costitutivi, modifiche statutarie, operazioni di fusione, scissione o trasformazione
esenzione imposta di registro (art. 82, c. 3)	relativa alle modifiche statutarie necessarie per adeguare gli statuti a modifiche o integrazioni normative
imposta di registro e ipocatastali fisse (art. 82, c. 4)	relative all'acquisto della proprietà di beni immobili e alla costituzione onerosa di diritti reali su beni immobili a condizione che siano utilizzati direttamente per gli scopi istituzionali entro 5 anni dall'acquisto

AGEVOLAZIONI FISCALI IMPRESE SOCIALI

D.Lgs. 117/2017

AGEVOLAZIONI IMPOSTE INDIRETTE E TRIBUTI LOCALI

esenzione bollo (art. 82, c. 5)	«gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti»
IRAP (art. 82, c. 8)	possibilità per regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano di prevedere esenzione o riduzioni
esenzione imposta sugli intrattenimenti (ISI) (art. 82, c. 9)	per intrattenimenti occasionali o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
esenzione tasse concessioni governative (art. 82, c. 10)	riguardanti atti e provvedimenti

AGEVOLAZIONI FISCALI IMPRESE SOCIALI

D.Lgs. 117/2017

LIBERALITÀ	
social bonus (art. 81)	<p>credito di imposta per le liberalità in denaro del:</p> <ul style="list-style-type: none">■ 65% se effettuate dalle persone fisiche■ 50% se effettuate da enti o società destinate al recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati agli ETS e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali <p>il credito di imposta spetta entro il limite:</p> <ul style="list-style-type: none">■ del 15% del reddito imponibile per persone fisiche e enti non commerciali■ del 5% del reddito d'impresa per i titolari di reddito d'impresa <p>il credito di imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo</p>
liberalità (art. 83) 	<p>previste detrazioni e deduzioni</p> <p>N.B. l'agevolaione si applica alle IS non societarie, con l'eccezione delle cooperative sociali)</p>

AGEVOLAZIONI FISCALI IMPRESE SOCIALI

D.Lgs. 117/2017

LIBERALITÀ			
in denaro in natura (*)	persone fisiche	detrazione 30% (35% per ODV - solo in denaro)	30.000 euro per periodo di imposta
in denaro in natura (*)	■ persone fisiche ■ società ■ enti	deduzione con possibilità di riporto (**)	10% del reddito complessivo

(*) per le donazioni in natura occorre attendere un DM che dovrà:

- individuare le tipologie di beni
- stabilire i criteri e le modalità di valorizzazione

(**) qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza potrà essere dedotta dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare



D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112
Revisione della disciplina
in materia di Impresa Sociale



LA DECORRENZA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI

DECORRENZA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI

le disposizioni fiscali *ex art. 18*



I'efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea